

## **ART. 1 — Denominazione, sede e durata**

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”), è costituita un’associazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di lucro, avente la denominazione “Festival Internazionale della Fotografia APS” (di seguito anche solo “FIdF APS” o “FIdF”).

1.2 L’efficacia dell’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale, nonché il suo utilizzo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, è subordinata all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Zoagli (GE), in Via Cornice S. Ambrogio, fino ad eventuale trasferimento in sede idonea fornita dal Comune o individuata dal Consiglio Direttivo.

1.4 Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli uffici competenti nei termini di legge.

1.5 L’Associazione ha durata illimitata.

## **ART. 2 — Scopo, finalità e attività**

2.1 L’Associazione “Festival Internazionale della Fotografia APS” non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione della cultura fotografica, visiva e contemporanea, con particolare attenzione alla sperimentazione artistica, alla formazione culturale e all’inclusione sociale.

2.2 L’Associazione punta ad essere un luogo di riflessione, dialogo e ricerca, di amicizia, con l’intento di stimolare nuovi immaginari, forme di partecipazione collettiva e processi di trasformazione culturale.

2.3 In conformità all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione svolge in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa, promuovendo il pensiero critico, la creatività e l’accesso alla cultura (art. 5, c.1 lett. d);

b) interventi e servizi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e del paesaggio (art. 5, c.1 lett. f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, audiovisive e multimediali (art. 5, c.1 lett. i);

d) promozione della cultura della legalità, della non violenza e della pace, attraverso il linguaggio dell’arte e della fotografia (art. 5, c.1 lett. v);

e) promozione e diffusione della pratica del volontariato culturale (art. 5, c.1 lett. i);

f) educazione e formazione, anche permanente, nei settori dell’arte visiva, della fotografia e della comunicazione, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce svantaggiate (art. 5, c.1 lett. d).

2.4 Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ideare, organizzare e gestire il Festival Internazionale della Fotografia e altre manifestazioni culturali, artistiche, formative e divulgative, sia in presenza che online;

b) realizzare mostre, installazioni, residenze artistiche, laboratori, incontri, conferenze, proiezioni, pubblicazioni, concorsi e workshop;

c) promuovere l'arte fotografica e visiva come linguaggio universale per l'inclusione, la narrazione dei territori e la valorizzazione delle diversità culturali e sociali;

d) attivare progetti educativi e formativi per le scuole, le università e le comunità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

e) favorire lo scambio tra artisti, curatori, studiosi e cittadini, promuovendo reti di cooperazione culturale e partecipazione attiva alla vita associativa;

f) valorizzare spazi pubblici e beni comuni attraverso interventi culturali partecipati, anche temporanei, in un'ottica di rigenerazione urbana e sociale.

2.5 Ai fini organizzativi e di realizzazione delle proprie attività, l'Associazione potrà acquisire in proprietà, locazione o comodato strutture, attrezzature, opere artistiche o altri beni, materiali o immateriali.

2.6 L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci. Il carattere secondario e strumentale sarà attestato nei documenti di bilancio.

2.7 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante campagne pubbliche, eventi, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni o cessione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori.

### **ART. 3 – Ammissione e numero degli associati**

3.1 Gli associati dell'Associazione "Festival Internazionale della Fotografia APS" si distinguono in:

- Soci Ordinari: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano la quota annuale;
- Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente in misura superiore alla quota annuale;
- Soci Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che, per meriti particolari a favore dell'Associazione o per rilevanti apporti culturali, organizzativi o economici, siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

3.2 I Soci Benemeriti possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annuale su deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.3 Il numero degli associati è illimitato, fermo restando il numero minimo previsto dalla normativa vigente. In caso di riduzione sotto la soglia legale, il Consiglio Direttivo provvede a ripristinare il numero entro il termine previsto dalla legge, dandone comunicazione agli uffici competenti.

3.4 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, che ne condividano le finalità e intendano contribuire, anche in forma volontaria, alla realizzazione delle attività di interesse generale.

3.5 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e contenere:

a) dati anagrafici completi, recapiti e codice fiscale;

b) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

c) disponibilità a rispettare le decisioni degli organi sociali.

3.6 Nel caso di persona minorenni, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

3.7 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni, in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità statutarie. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.8 In caso di rigetto, il richiedente potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che la decisione sia riesaminata dall'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà alla prima convocazione utile.

3.9 L'ammissione a socio ha durata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e i casi di decadenza di cui al presente Statuto.

3.10 La quota associativa è personale, non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 4 – Diritti e doveri degli associati**

4.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto se in regola con il versamento della quota e iscritti da almeno tre mesi;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative, se maggiorenni;
- contribuire alla definizione del programma culturale e artistico dell'Associazione;
- proporre attività, progetti o iniziative coerenti con le finalità associative;
- essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione;
- consultare i libri sociali e visionare i bilanci, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- ricevere pubblicazioni, materiali informativi e inviti alle attività promosse;
- ottenere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività associative, se preventivamente autorizzate e documentate.

4.2 I soci minorenni possono partecipare alle attività associative, ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali. I loro diritti sono esercitati da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

4.3 Gli associati si impegnano a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alla vita dell'Associazione secondo le proprie possibilità, capacità e disponibilità;
- mantenere un comportamento rispettoso, ispirato a correttezza, solidarietà e collaborazione;
- versare puntualmente la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5 – Perdita della qualifica di associato**

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali rilevanti all'associazione, può essere escluso dal Consiglio Direttivo, con decisione ratificata dall'Assemblea con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e ascolto delle giustificazioni dell'interessato. La proposta di esclusione deve essere comunicata all'associato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'associato può presentare controdeduzioni. L'Assemblea delibera entro 60 giorni o nella prima seduta utile. In caso di esclusione per gravi motivi, non è ammessa nuova domanda di adesione.

5.3 L'associato moroso da oltre due anni nel pagamento della quota associativa può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo, previa formale contestazione. L'esclusione è evitata qualora l'associato regolarizzi i pagamenti entro 30 giorni dalla comunicazione.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso in caso di mancato versamento, anche parziale, della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.6 Il recesso è annotato nel Libro dei Soci dal Consiglio Direttivo.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che cessano per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 – Organi dell'Associazione**

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore legale dei conti (se obbligatorio);
- l'Organo di Controllo (se istituito);
- eventuali altri organi previsti dal presente Statuto o da appositi regolamenti interni.

## **ART. 7 – Assemblea dei soci**

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

7.2 Ogni associato ha diritto a un voto.

7.3 È ammessa una sola delega per associato. Le deleghe devono essere scritte.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data stabilita, tramite avviso scritto anche in formato elettronico, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario. In mancanza di convocazione formale, l'assemblea è valida se presenti tutti i soci aventi diritto.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato dai presenti.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.

7.7 Può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

7.8 Competenze dell'Assemblea:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo e, se previsti, gli altri organi di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
- delibera su altri temi previsti dalla legge o dallo Statuto.

7.9 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7.10 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni statutarie. Gli amministratori non votano sull'approvazione del bilancio e su decisioni riguardanti la loro responsabilità.

7.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

7.12 Le modifiche statutarie richiedono la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione e della metà più uno in seconda, e l'approvazione a maggioranza dei voti espressi.

7.13 Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.14 Sono ammesse riunioni da remoto (teleconferenza, videoconferenza), con modalità che garantiscano identificazione, partecipazione e possibilità di intervento.

## **ART. 8 – Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo attua le linee guida dell'Assemblea e risponde ad essa del proprio operato.

8.2 Ha competenza su tutte le materie non riservate all'Assemblea o ad altri organi.

8.3 Il Consiglio:

- elegge Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- propone il bilancio e lo sottopone all'Assemblea;
- delibera sulle domande di adesione e propone le esclusioni;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- nomina commissioni di lavoro;
- gestisce beni, risorse e attività ordinarie e straordinarie;
- delibera su attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS;
- cura i libri sociali;
- approva rimborsi spese e compensi per eventuali prestazioni retribuite.

8.4 Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo, i successivi dall'Assemblea.

8.5 I membri devono essere soci e in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile.

8.6 Il numero dei membri del Consiglio è pari a tre (Presidente, Vicepresidente, Segretario), salvo modifiche da parte dell'Assemblea.

8.7 Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.8 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

8.9 Le convocazioni sono scritte, con almeno cinque giorni di preavviso (24 ore in caso di urgenza).

8.10 I consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono.

8.11 In caso di dimissioni o decadenza, si procede alla surroga con i primi non eletti, o con elezione da parte dell'Assemblea.

8.12 Se i componenti scendono sotto la metà più uno, l'Assemblea elegge un nuovo Consiglio entro due mesi.

8.13 Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.14 Ogni riunione è verbalizzata e il verbale è approvato e firmato da Presidente e Segretario.

8.15 Sono ammesse riunioni in videoconferenza, con modalità che garantiscano partecipazione e tracciabilità.

8.16 Il potere di rappresentanza del Presidente è generale salvo diverse limitazioni iscritte al RUNTS.

## **ART. 9 – Presidente e Vicepresidente**

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione.

9.2 È eletto dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

9.3 Può accettare donazioni, stipulare contratti e agire in nome dell'associazione.

9.4 Resta in carica per la durata del mandato del Consiglio. Può essere revocato dall'Assemblea con motivazione.

9.5 Convoca l'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del mandato.

9.6 Presiede Assemblea e Consiglio, sovrintende all'ordinaria amministrazione e riferisce al Consiglio.

9.7 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

9.8 Il Presidente può invitare alle riunioni autorità o esperti, senza diritto di voto.

## **ART. 10 – Segretario e Tesoriere**

10.1 Sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

10.2 Il Segretario:

- redige i verbali;
- cura la documentazione e la comunicazione interna;
- garantisce l'esecuzione delle delibere.

10.3 Il Segretario è co-responsabile della documentazione contabile con il Presidente.

10.4 Il Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria;
- redige il bilancio e il piano economico;
- opera con istituti bancari e gestisce i conti dell'associazione.

10.5 Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

## ART. 11 – Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), è istituito un organo di controllo monocratico, eletto dall'Assemblea.

11.2 L'organo di controllo resta in carica per quattro esercizi ed è scelto tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, se applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita attività di monitoraggio in merito al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'organo di controllo ha diritto di accesso a tutta la documentazione dell'associazione utile all'espletamento delle proprie funzioni. Può compiere, anche individualmente, atti di ispezione e controllo e richiedere informazioni agli organi dell'associazione.

11.5 L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con possibilità di esprimere pareri sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.6 L'incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'esercizio della funzione.

## ART. 12 – Revisione legale dei conti

12.1 Quando previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.2 L'incarico può essere affidato all'organo di controllo, qualora in possesso dei requisiti di legge.

12.3 Qualora l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i presupposti normativi, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nel relativo registro.

### **ART. 13 – Collegio dei Probiviri**

13.1 L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i soci. I membri eleggono al loro interno il Presidente.

13.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
- dirimere eventuali controversie tra i soci o tra soci e organi dell'associazione;
- esprimere pareri su situazioni conflittuali o interpretative legate alla vita associativa.

13.3 I Probiviri restano in carica per quattro anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

### **ART. 14 – Presidente Onorario**

14.1 L'Assemblea può conferire la qualifica di Presidente Onorario a una personalità che abbia acquisito meriti eccezionali a favore dell'Associazione o nel campo della fotografia e della cultura.

14.2 Il Presidente Onorario può ricevere incarichi di rappresentanza o relazioni istituzionali su delega del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza obblighi gestionali.

### **ART. 15 – Patrimonio e risorse economiche**

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, nonché da entrate, rendite, contributi e proventi comunque denominati, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di scioglimento del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni, eredità e legati;
- c) contributi di soggetti pubblici o privati, anche finalizzati a specifici progetti;
- d) fondi europei, nazionali o locali per progetti coerenti con le finalità associative;
- e) erogazioni liberali di soci e terzi;
- f) raccolte pubbliche di fondi occasionali, nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- g) entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la normativa vigente.

15.4 Tutte le risorse devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto del principio di non lucratività.



15.5 Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti a beneficio delle attività istituzionali dell'Associazione.

## **ART. 16 – Bilancio di esercizio**

16.1 L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

16.2 Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

16.3 Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione ed è corredato della documentazione richiesta dalla legge.

16.5 Copia del bilancio e delle relative relazioni illustrative è resa disponibile presso la sede dell'Associazione.

16.6 Qualora ritenuto opportuno o previsto dalla normativa, l'Associazione redige il bilancio sociale, che è approvato dall'Assemblea e pubblicato sul sito internet e nel RUNTS, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 17 – Libri sociali**

17.1 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, in conformità alla normativa vigente:

- il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, comprensivo dei verbali redatti anche per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, a cura del medesimo organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, a cura dell'organo di riferimento.

17.2 Ogni associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. L'accesso sarà consentito entro 60 giorni dalla richiesta, presso la sede legale dell'Associazione, nei giorni e orari stabiliti dal Presidente.

## **ART. 18 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

18.1 L'Associazione, per acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, si iscrive nella sezione corrispondente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, fornendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

18.2 Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi sono comunicate al RUNTS entro i termini previsti dalla legge.

18.3 Dopo l'iscrizione, l'Associazione indica in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, gli estremi dell'iscrizione al RUNTS.

## **ART. 19 – Volontari**

19.1 Sono considerati volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.

19.2 L'attività di volontariato è personale, spontanea e gratuita, priva di finalità lucrative, anche indirette, e svolta esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 I volontari non possono ricevere alcuna forma di compenso, neppure dai beneficiari delle attività svolte.

19.4 Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e secondo le modalità stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. È vietata ogni forma di rimborso forfettario.

19.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito, subordinato o autonomo, con l'Associazione.

19.6 L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 20 – Lavoratori**

20.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, solo se necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari né il 5% del numero degli associati, in conformità all'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

21.1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dell'autorità competente, ad altro ente del Terzo Settore avente analoghe finalità, con priorità per realtà operanti nello stesso Comune, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati.

## **ART. 22 – Disposizioni finali e di rinvio**

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonché – in quanto compatibili – le norme del Codice Civile e la normativa regionale e nazionale vigente in materia di enti del Terzo Settore.